



**COMUNE DI CAPODIMONTE**

PROVINCIA DI VITERBO

## **REGOLAMENTO**

**PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLA**

**PALESTRA COMUNALE.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIARE

N. DEL 2 AGOSTO 2018

# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE.

## **Art. 1 - Ambito del regolamento**

Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta, di assegnazione e di utilizzo della Palestra Comunale di Via Etruria.

## **Art. 2 - Utilizzo Scolastico**

La priorità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente articolo è riservata a titolo gratuito alle scuole esistenti nel territorio del Comune. Le medesime dovranno comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il calendario delle ore di educazione fisica e motoria con cui si intende disporre dell'impianto stesso.

## **Art. 3 - Finalità e soggetti ammessi**

L'impianto e le attrezzature sportive sono destinati alla pratica sportiva. Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali previa valutazione della Giunta Municipale. Il suo uso può essere richiesto da:

- enti;
- associazioni;
- gruppi;
- fondazioni;
- istituzioni;
- comitati;
- privati.

## **Art. 4 - Condizioni di ammissibilità**

La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'Amministrazione a favore di:

1. associazioni dotate di personalità giuridica dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo;
2. associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
3. associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
4. associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie a favore della collettività;

5. enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale.

#### **Art. 5 - Modalità per le richieste di assegnazione**

La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 15 settembre per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore ad un mese nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti, e dal numero indicativo degli iscritti, distinti per fascia di età e residenza.
- b) almeno 10 giorni prima per manifestazioni giornaliere. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.

#### **Art. 6 - Criteri di assegnazione**

L'assegnazione degli impianti sportivi, nell'orario extrascolastico, è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Attività organizzate dal Comune;
- b) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);
- c) Attività patrocinate dal Comune;
- d) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art. 4;
- e) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative.
- f) Attività amatoriali ed occasionali;
- g) Per tutte le altre attività.

L'attività si considera agonistica quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre. Alle attività amatoriali è riservata una quota minima pari al 20% della disponibilità d'uso degli impianti.

#### **Art. 7 - Fissazione calendario di utilizzo**

La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del servizio con i criteri di cui all'art.6. Le determinazioni assunte vengono comunicate ai richiedenti e trasmesse alla Giunta Comunale la quale, con atto immediatamente esecutivo, approva la ripartizione definitiva delle fasce di utilizzo degli impianti. Nel termine di dieci giorni dalla

comunicazione del calendario definitivo il concessionario dovrà dichiarare l'accettazione delle fasce orarie assegnate. Dovrà altresì versare nello stesso termine una cauzione il cui importo verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale. La cauzione verrà restituita a conclusione del periodo di attività detraendola dalla rendicontazione finale.

L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 24.00.

#### **Art. 8 - Modalità di concessione.**

L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene.

L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali - appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.

Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.

Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie, non è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario.

Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:

- a) per contingibili e urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;
- b) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
- c) mancato pagamento delle somme previste;

Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate, salvo il caso di cui alla precedente lettera "a".

Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta.

Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti;

Il preavviso è stabilito in 10 giorni nel caso di cui alle precedenti lettere "b" e "c".

### **Art. 9 - Utilizzo degli impianti**

I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità. L'utilizzo degli impianti ed attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:

a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti commisurato ai seguenti parametri:

1. per le attività agonistiche: dal numero di atleti necessario a costituire una squadra;
2. per le attività amatoriali: dal 25% degli iscritti al corso;

b) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;

c) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;

Il Concessionario si impegna inoltre:

a) ad effettuare l'apertura ed il controllo della palestra al momento dell'accesso;

b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;

c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;

d) a riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, tappetini ecc.) negli appositi armadi o nel luogo ad essi destinato;

e) a firmare giornalmente il registro di entrata ed uscita predisposto dal comune e affisso nella bacheca della palestra. Tale orario dovrà essere consegnato a fine mese al competente ufficio comunale.

Spetta ai soggetti concessionari provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.

L'uso di attrezzature non proprie per la manutenzione dell'impianto, per la pratica sportiva e la pulizia dei locali o altro, è subordinata al preventivo parere favorevole della società proprietaria.

I soggetti concessionari che organizzeranno corsi hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso della palestra per tutta la durata del corso un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome del concessionario, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del Responsabile del corso. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno della palestra previa autorizzazione del

Comune. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.

Il Concessionario ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 giorni. Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

### **Art. 10 - Norme particolari**

Nella palestra comunale è comunque vietato:

- a) organizzare manifestazioni agonistiche o esibizioni con la presenza di pubblico senza preventiva autorizzazione del Comune;
- b) svolgere attività in palestra calzando scarpe che non siano quelle da ginnastica (gli atleti e gli istruttori devono calzare le scarpe ginniche negli spogliatoi);
- c) calciare o palleggiare con i piedi palloni da calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc. sia nel locale palestra che nei locali adiacenti;
- d) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
- e) l'uso delle palle da baseball e softball;
- f) fumare in palestra e negli spogliatoi;
- g) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;
- h) introdurre animali all'interno della palestra;
- i) effettuare la riproduzione delle chiavi della palestra, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni;
- l) far entrare nella palestra persone non iscritte ai corsi;
- m) effettuare affissioni o pubblicità di alcun tipo nei locali in assenza di espressa autorizzazione del Comune;
- n) utilizzare stanze e locali in assenza di espressa autorizzazione del comune;
- o) chiudere a chiave o utilizzare ambienti o locali non assegnati.

L'entrata negli spogliatoi è consentita 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e l'accesso al campo di gioco è consentito all'inizio dell'ora.

Al terreno di gioco si accede solo ed esclusivamente dagli spogliatoi onde garantire il normale svolgimento dell'attività di chi già opera in palestra. Ugualmente chi termina la propria ora di attività deve uscire dal campo di gioco e rientrare negli spogliatoi.

Gli atleti appartenenti a società sportive possono accedere all'interno dell'impianto solo in presenza degli istruttori. I responsabili ed i tecnici dovranno essere muniti di cartellino rilasciato dall'ufficio amministrativo del Comune. L'eventuale personale di servizio presso l'impianto ha l'obbligo di

vietare l'ingresso a chi non è in possesso della concessione temporanea di cui all'art. 8 comma 1 nonché la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo incivile ed antisportivo. Le squadre, società o gruppi non potranno usufruire dell'impianto in caso di assenza dell'allenatore o di un dirigente responsabile.

Le società utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine. Nel caso in cui la manutenzione e pulizia dell'impianto venga affidata dall'Amministrazione Comunale a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al responsabile del servizio in modo da coordinare i programmi di utilizzo. All'infuori delle gare di campionato, nel corso delle quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

### **Art. 11 – Danni**

Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.

I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio.

In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario, inizialmente utilizzando, fino ad esaurimento, la cauzione depositata.

Il Comune, fatto salvo il disposto dell'art. 14, 1° comma, ultimo periodo, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

### **Art. 12 - Determinazione del costo**

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi e l'importo del deposito cauzionale saranno determinate dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- b) servizi utilizzati (telefono, riscaldamento, energia elettrica, ecc.);
- c) tipo di attività svolta dal concessionario. Qualora una società sportiva non utilizzi la palestra pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia il subentro di un'altra società.

Nella determinazione delle tariffe la Giunta Comunale potrà determinare agevolazioni e/o riduzioni diversificate al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- 1) ricorra nella denominazione il riferimento al toponimo "Capodimonte";
- 2) coinvolgano ragazzi di età inferiore a 18 anni e/o ultrasessantenni;

3) abbiano almeno il 25% degli iscritti residenti nel Comune di Capodimonte.

### **Art. 13 - Pagamento delle tariffe**

Il mancato pagamento entro il termine fissato dalla Giunta Municipale delle quote a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin tanto perdura l'insolvenza.

### **Art. 14 – Responsabilità**

L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.

L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

### **Art. 15 – Sanzioni**

Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione Comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo. La Giunta Municipale potrà comunque non concedere la palestra o revocarla a chi non è in regola con i pagamenti. Nelle ipotesi più gravi verranno applicate le leggi vigenti, non escluse, se ricorrenti le leggi penali.

I contravventori alle disposizioni regolamentari saranno soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

1	Mancata o scadente pulizia	da €. 25,00 a €. 150,00
2	Mancata apposizione firma presenza	da €. 25,00 a €. 150,00
3	Mancata rispetto orario assegnato	da €. 25,00 a €. 150,00
4	Mancata chiusura della palestra o impianti	da €. 75,00 a €. 450,00
5	Mancata chiusura dei servizi (luce, acqua, riscaldamento) ed ingressi (porte e finestre)	da €. 75,00 a €. 450,00
6	Utilizzo non autorizzato degli impianti	da €. 75,00 a €. 450,00
7	Organizzazione manifestazioni agonistiche o esibizioni con la presenza di pubblico senza preventiva autorizzazione del Comune	da €. 75,00 a €. 450,00
8	Attività in palestra in assenza di calzature adeguate	da €. 25,00 a €. 150,00
9	Trasporto od installazione di attrezzi sportivi o di altro genere esterno alla struttura ed esecuzione opere senza autorizzazione del Comune	da €. 75,00 a €. 450,00
10	Fumo in palestra e negli spogliatoi	da €. 27,50 a €. 275,00
11	Introduzione di animali all'interno della palestra	da €. 25,00 a €. 150,00
12	Riproduzione delle chiavi della palestra, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni senza autorizzazione	da €. 75,00 a €. 450,00
13	Ingresso in palestra di persone non iscritte ai corsi o non autorizzate	da €. 75,00 a €. 450,00



14	Affissione e/o installazione di pubblicità non autorizzata	da €. 25,00 a €. 150,00
15	Chiusura a chiave o utilizzo ambienti o locali non assegnati	da €. 75,00 a €. 450,00
16	Danneggiamenti	da €. 75,00 a €. 450,00

#### **Art. 16 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.